



C. 2936 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2010*).

Le disposizioni di diretto interesse degli enti locali approvate dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il 7 dic. 2009.

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha concluso il 7 dicembre u.s. l'esame del disegno di legge C. 2936 *finanziaria 2010* approvando senza modifiche il maxi emendamento 2.1877 presentato dal relatore.

I lavori in Aula riprendono il 9 dicembre con la discussione congiunta dei disegni di legge C.2936 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2010*), C.2937 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e la discussione della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. (C.2937 - bis).

Di seguito si riportano le disposizioni di interesse diretto degli enti locali contenute nel maxi emendamento 2.1877 approvato in sede referente dalla Commissione Bilancio della Camera, il quale modifica ed integra il testo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria per il 2010 ora rifusi in un unico articolo.

<p><i>Disposizioni del maxi emendamento 2.1877 approvati dalla Commissione Bilancio (7 dic. 2009)</i></p>	
<p><i>sostituire il comma 9 con il seguente:</i></p> <p>9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma i sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27</p>	<p><i>Il comma 9, come sostituito, prevede che l'applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio - esclusa dal testo originario in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante - sia richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.</i></p> <p><i>Le regioni possono stabilire le modalità attraverso le quali anche i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza</i></p>



<p>dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali».</p> <p>2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis del precedente articolo 28».</p>	<p><i>e regolarità della documentazione.</i></p> <p><i>Si prevede la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.</i></p>
<p><i>al comma 20, aggiungere, in fine le seguenti parole:</i></p> <p>«, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.»</p>	<p><i>Si modifica il comma 20 prevedendo una riduzione complessiva di 10 milioni di euro dei contributi introdotti dall'articolo 1, co. 703 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per il triennio 2007-2009, ed estesi al triennio successivo dal comma in esame, in favore delle comunità montane, dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne o che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni.</i></p>
<p><i>dopo il comma 20 aggiungere il seguente:</i></p> <p>20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di</p>	<p><i>il comma 20-bis aggiunto prevede l'obbligo dei comuni di trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (art. 2, commi da 33 a</i></p>



<p>decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.».</p>	<p><i>38 immobili ex rurali e da 40 a 45 immobili ad uso commerciale), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.</i></p>
<p><i>al comma 43, sostituire le parole:</i></p> <p>50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;</p>	<p><i>per il 2010 si incrementano di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni, a valere sulle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali c.d. scudo fiscale) le risorse in favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza</i></p>
<p><i>al comma 47, apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».</p> <p>b) alla medesima lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere i seguenti:</p> <p>«2-ter. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.</p> <p>2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati termini, modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4.»;</p>	<p><i>L'integrazione al comma 47 riconosce:</i></p> <p><i>- un diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni confiscati alla mafia (per i quali il comma 2-bis dell'art. 2-undecies della legge n.575/1965, introdotto dal comma 47 del disegno di legge, dispone la vendita) al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma 2-ter);</i></p> <p><i>- riconosce un diritto di prelazione per l'acquisto dei medesimi beni agli enti locali ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione ad un apposito regolamento governativo (nuovo comma 2-quater).</i></p>



<p>117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è integrato: a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.</p> <p>118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.</p>	<p><i>Il commi 117 e 118 dettano disposizioni in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008.</i></p> <p><i>- il co 117 dispone l'integrazione di ulteriori 156 mln per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009 dello stanziamento previsto dall'art. 1, co. 4 del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso ai Comuni delle minori entrate ICI;</i></p> <p><i>- il co. 118 sopprime la disposizione che rinviava alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio decreto.</i></p>
<p>176. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milioni di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 177 a 180 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.</p> <p>177. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176, il numero dei consiglieri comunali è ridotto</p>	<p><i>- il co. 176 dispone la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 mln di euro per le province e a 12, 86 e 118 mln per i comuni. La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con decreto del Ministro dell'interno;</i></p> <p><i>- in relazione alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali, il co. 177 dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali;</i></p> <p><i>- il comma 178 determina il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente, ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quinto degli assessori provinciali.</i></p>



<p>del venti per cento, L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>178. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari ad un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.</p>	
<p>179. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176 i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:</p> <p>a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico;</p> <p>b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del Testo unico;</p> <p>c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>d) soppressione della figura del direttore generale;</p> <p>e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.</p>	<p><i>Il comma 179, a differenza del precedente emendamento 2.1375 del Governo formulato in termini facoltativi che riprendeva pur con modifiche analoghe disposizioni contenute nel disegno di legge sulle funzioni fondamentali degli EL approvato dal CdM il 19 nov. u.s., obbliga ora i Comuni a sopprimere i seguenti organismi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- difensore civico;- circoscrizioni di decentramento amministrativo;- direttore generale;- consorzi di funzioni tra enti locali. <p><i>La lett. c) che richiama l'art. 23 del ddl sulle funzioni fondamentali degli EL approvato dal CdM il 19 nov. 2009 prevede la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con meno di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.</i></p> <p><i><u>Circa la soppressione dei direttori generali, non è chiaro – la disposizione non richiama le province - se deve intendersi soppressa anche la figura del direttore generale delle province oppure deve intendersi confermata tale figura soltanto per le province e, per logica estensione anche nelle città metropolitane (?)</u></i></p>
<p>180. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di</p>	<p><i>Il co. 180 che richiama il comma 2 dell'art. 17 del disegno di legge approvato dal CdM il 19</i></p>



<p>concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 6 maggio 2009, n. 42. Il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 500 metri sopra il livello del mare.</p>	<p><i>nov. u.s., prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane.</i></p> <p><i>Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m..</i></p>
<p>181. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 176 e 180 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.</p>	<p><i>Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 176 a 180 confluiscono nel fondo, istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia.</i></p>
<p>182. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze annate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 183.</p> <p>183. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 182 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nei cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno effetto dichiarativo della</p>	<p><i>I commi da 182 a 187 autorizzano il Ministro della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti appositi accordi di programma di valorizzazione, per acquisire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle FFAA mediante la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari.</i></p> <p><i>Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento vengono individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa.</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure e i criteri per individuare o costituire la società di gestione del risparmio di gestione dei fondi, i criteri per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo.</i></p>



proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2544 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

184. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 183, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.

185. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 184, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia che determina le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al fondo per l'attuazione del programma infrastrutturale della difesa.



difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 184 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

186. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dal 182 al 184 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

187. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite. Fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma di cui al comma 188, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 182, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione previo versamento all'entrata al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte



<p>dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine andrà comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, E comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.</p>	
<p>188. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 183, è attribuito al Comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182 un importo pari a 600 milioni di euro.</p> <p>189. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 188 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero</p>	<p><i>Il comma 188 attribuisce al comune di Roma, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento di immobili di cui al co. 183, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dei commi precedenti.</i></p> <p><i>Il comma 189, fino a concorrenza dell'importo di 600 milioni, autorizza per l'anno 2010 la concessione di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze connesse al piano di rientro dell'indebitamento del comune disciplinato dall'art. 78 del D.L. n. 112/2008 per il pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente per un ammontare di 500 milioni di euro, relativamente a oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010.</i></p> <p><i>E', altresì, autorizzata in favore del comune di Roma la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la realizzazione di interventi</i></p>



<p>dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 158 nonché dalla presente legge.</p>	<p><i>infrastrutturali.</i></p>
<p>227. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.</p>	<p><i>Il comma 227 prevede la rateizzazione in venti annualità, a partire dal 10 gennaio 2010, del recupero delle somme dovute all'erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, co. 12 e 13 della legge n. 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.</i></p> <p><i>Il comma interviene a completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali non è stato possibile operare la riduzione prevista dall'attribuzione di entrate proprie (in particolare, riguardanti l'imposta provinciale sulla trascrizione, l'addizionale sul consumo di energia elettrica, il trasferimento del personale scolastico ausiliario (ATA). Il Ministero dell'interno provvederà a trasmettere agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo, entro il 31 marzo 2010</i></p>